

Imola, 07/06/2022

## INDICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NELL'ATTO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E NELLE RELATIVE FATTURE

L'Agenzia delle entrate, con [circolare n. 19/E/2022](#), in materia di superbonus e altri bonus edilizi, si è soffermata anche sull'obbligo, vigente dal 27 maggio 2022, di indicare i contratti collettivi del settore edile nell'atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture per avere accesso ai benefici fiscali, come previsto dall'articolo 1, comma 43-*bis*, L. 234/2021 (si veda nostra precedente [circolare del 30/05/2022](#)).

L'articolo 23-*bis* del decreto Ucraina ha modificato il comma 43-*bis*, stabilendo che tale previsione si riferisce alle opere, intese in senso ampio e non solo ai lavori edili, il cui importo risulti **complessivamente superiore a 70.000 euro**, fermo restando che **l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili**.

Tale modifica normativa ha, quindi, ampliato la portata applicativa del comma 43-*bis*, in quanto l'adempimento ivi previsto interessa un maggior numero di interventi, atteso che il limite dimensionale deve essere parametrato al valore dell'opera complessiva e non più soltanto alla parte di lavori edili.

In altri termini, il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70.000 euro è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d'opera o di appalto (che contiene l'atto di affidamento dei lavori) che i lavori edili, di cui all'allegato X al d.lgs. n. 81 del 2008 (deve trattarsi dei lavori edili espressamente previsti nell'allegato X senza possibilità di interpretazioni estensive), sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Allo stato, secondo l'Agenzia, sono in possesso dei richiamati requisiti i contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile identificati con i seguenti codici assegnati dal Cnel:

- F012 – Ccnl per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (tale Ccnl ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016) sottoscritto da Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil;
- F015 – Ccnl per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini sottoscritto da Anaepa Confartigianato Edilizia, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claa Edilizia, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil;
- F018 – Ccnl per gli addetti alle piccole e medie industrie edili ed affini aderenti a Confapi Aniem (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017) sottoscritto da Confapi Aniem, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.

È, comunque, onere del committente dei lavori richiedere l'inserimento dell'indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l'inserimento, in quanto l'omessa indicazione nell'atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti.

Tale obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un *general contractor* ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di *sub* appalto. In tali casi, nel contratto di affidamento stipulato con un *general contractor*, o con soggetti che si riservano di affidare i lavori in appalto, devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà, poi, essere indicato il contratto effettivamente applicato.

Si osserva inoltre che i commissionari dei lavori edili interessati dalla disciplina sono unicamente quelli che, in relazione all'esecuzione degli interventi agevolati, si sono avvalsi di lavoratori dipendenti. La norma, infatti, riferendosi a «*datori di lavoro*», esclude dall'applicazione della disciplina gli interventi eseguiti, senza l'impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell'attività non in qualità di lavoratori dipendenti.

Il citato comma 43-*bis* stabilisce, altresì, che **il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori stessi.**

La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori - comunque obbligatoria ai sensi del richiamato comma 43-*bis* - non comporta tuttavia il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell'atto di affidamento.

Qualora, per errore, in una fattura non sia stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall'impresa, con la quale quest'ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima. Tale dichiarazione deve essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, agli uffici dell'amministrazione finanziaria.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a prendere visione della [circolare n. 19/E/2022](#).

Seguiteci anche su   e, se vi fa piacere, lasciateci una bella recensione su  